

R.G. n. 8093/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**SEZIONE QUATTORDICESIMA CIVILE – TRIBUNALE DELLE IMPRESE – SEZIONE**

**SPECIALIZZATA IMPRESA A**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Anna Bellesi Presidente

dott.ssa Elisa Fazzini Giudice Relatore

dott. Vincenzo Carnì Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. **8093/2021**, decisa nella camera di consiglio del 30.05.2024, vertente

TRA

██████████ **ANDREA** (C.F. ██████████),

elettivamente domiciliato in , presso lo studio dell'avvocato , che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione,

**ATTORE**





- in ulteriore subordine: accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui agli articoli 2, 5 e 8 di detta fideiussione poiché mutate da schemi contrattuali ABI applicati in modo uniforme e dichiarati in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90; accertare e rilevare che la Banca appellata è decaduta dal diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni fideiussorie assunte dal Sig. [REDACTED] e per l'effetto dichiararne la liberazione. Con vittoria delle spese e compensi di lite, di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario”;

per [REDACTED] BANCA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare integralmente tutte le domande avversarie, in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, e comunque prescritte, per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”;

per [REDACTED] e per essa, quale mandataria [REDACTED] S.P.A: “come da atto di intervento, “Nel procedimento di cui in epigrafe in sostituzione della Cedente, riportandosi agli atti e alle produzioni documentali già depositati dai precedenti difensori, facendo altresì proprie domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate dalla stessa e nel contempo CHIEDE - di acquisire nel proprio fascicolo gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo depositato nell'interesse di [REDACTED] Banca S.p.A”.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4.02.2021, [REDACTED] ha agito in giudizio davanti al tribunale di Milano nei confronti di [REDACTED] Banca Spa, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la nullità totale e, in subordine, la nullità parziale della garanzia prestata a favore della Banca e nell'interesse di [REDACTED] Srl, da lui sottoscritta, per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), Legge n. 287/1990, con conseguente liberazione dal vincolo fideiussorio. A fondamento delle sue domande, l'attore ha affermato: 1) di avere prestato, in data 31.08.2015, fideiussione in favore di [REDACTED] Banca Spa (ora [REDACTED] Banca Spa) e nell'interesse di G [REDACTED] Srl, fino alla concorrenza di € 180.000,00; 2) che, in



data 8.09.2015, G [redacted] Srl sottoscriveva con [redacted] Banca Spa un contratto di finanziamento di pari importo; 3) che la fideiussione rilasciata è nulla perché riproduce in via pedissequa al suo interno clausole (sub. art. 2, art. 5 e art. 8) che sono state dichiarate illecite in quanto predisposte in violazione delle norme antitrust con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia; 4) che, in ogni caso, la clausola, che espressamente deroga all'art. 1957 c.c., deve ritenersi nulla poiché rende indeterminata e indeterminabile l'obbligazione del fideiussore e in quanto contraria al principio generale di correttezza e buona fede, con conseguente decadenza della banca dal diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni fideiussorie da lui assunte; 5) che, in ultimo, le clausole contenute negli artt. 2, 5 e 8, da lui sottoscritte, sarebbero nulle anche perché poste in violazione degli artt. 33 e 36 del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo).

[redacted] Banca, quale incorporante di [redacted] Banca Spa, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, comunque, prescritte. A sostegno delle proprie domande, parte convenuta ha asserito: 1) che l'impegno assunto da Andrea [redacted] non ha natura fideiussoria, quanto di garanzia autonoma specifica; 2) che il provvedimento dell'Autorità Garante richiamato da controparte è riferibile unicamente al periodo anteriore alla sua emanazione (2005), mentre la garanzia oggetto di causa, oltre a essere estranea allo schema contrattuale considerato dal citato provvedimento, è stata sottoscritta nel 2015; 3) che all'epoca della sottoscrizione della garanzia in contestazione Andrea [redacted] era socio della società G [redacted] Srl, con la conseguenza che non può essere qualificato come consumatore.

Con atto di intervento *ex art.* 111 c.p.c., depositato il 22.02.2024, [redacted] S.p.a., quale mandataria di [redacted] S.p.a., a sua volta cessionaria di un portafoglio di crediti facenti capo a [redacted] Banca Spa, tra cui è ricompreso anche il credito per cui è causa, si è costituita in giudizio, facendo proprie le domande, eccezioni, deduzioni e istanze già formulate dalla banca convenuta.



Il Tribunale, istruita la causa attraverso la concessione dei termini per il deposito delle memorie *ex art.* 183, comma 6, c.p.c., ritenuta matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27.02.2024, a seguito della quale ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 30.05.2024.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

#### 1) Eccezione della carenza di legittimazione in capo ad [REDACTED]

[REDACTED] S.p.a.

In via preliminare, il tribunale ritiene che debba essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione a intervenire in giudizio di [REDACTED] S.p.a. svolta da parte attrice in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.

Si osserva, infatti, che la cessionaria ha tempestivamente fornito la prova della sua legittimazione a intervenire in giudizio, attraverso la produzione della copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 148, del 22.12.2022 nonché, quella in rettifica del 2.03.2023, n. 26, nelle quali è stato dato atto che in data 20.07.2018 [REDACTED] Spa ha concluso con [REDACTED] Banca Srl un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario (docc. 3 e 4 allegati all'atto di intervento). Si ritiene, inoltre, adeguatamente provata anche la inclusione del credito, oggetto del contendere, in tale cessione, atteso che nel testo pubblicato è stato fatto riferimento a tutti i crediti, senza esclusione alcuna, derivanti da finanziamenti e garanzie accessorie che al 30 novembre 2022 risultavano di titolarità di [REDACTED] Banca, fra i quali rientra pacificamente anche quello oggetto di causa, stipulato nell'agosto 2015.



2) **Domanda di accertamento e dichiarazione della nullità parziale o totale del contratto di fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust.**

Passando ad analizzare il merito, oggetto del contendere è la domanda volta ad accertare e a far dichiarare la nullità totale o parziale del contratto di fideiussione sottoscritto da Andrea [REDACTED] in favore della società [REDACTED] Srl, debitrice principale, nell'agosto 2015 per contrasto con la normativa antitrust riproducendo all'interno del testo contrattuale le tre clausole contenute nel modello di fideiussione *omnibus* predisposto dall'ABI e giudicato contrastante con la normativa *antitrust* con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 (sub. art. 2, art. 5 e art. 8).

Tale domanda è infondata.

Il tribunale ritiene che, diversamente da quanto afferma l'attore, la decisione n. 55/2005 della Banca d'Italia non costituisce prova privilegiata dell'illecito anticoncorrenziale qui evocato, in quanto, in quella sede, l'autorità di vigilanza aveva accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza (i) limitatamente al settore delle fideiussioni *omnibus* bancarie e (ii) nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005. È evidente, dunque, che tale decisione e le conclusioni a cui l'Autorità è pervenuta non possono trovare applicazione in fattispecie, come quella oggetto del contendere, che si pongono al di fuori del perimetro oggettivo e temporale di detto accertamento, non potendosi esse estendere automaticamente a fatti diversi e/o successivi a quelli specificamente indagati.

Nel caso in esame, l'inutilizzabilità della decisione della Banca d'Italia come prova privilegiata dell'illecito deriva dal fatto che quella sottoscritta dall'attore è: a) una garanzia specifica relativa a un mutuo chirografario concluso tra Unipol Banca Spa e (...) per un importo di € 180.000,00 rimborsabile in 60 rate, la quale è inquadrabile, a prescindere dal *nomen iuris* utilizzato, in un contratto autonomo di garanzia e non in una fideiussione; b) è un contratto concluso in data 31.08.2015 e, quindi, successivo al 2005.



Con particolare riferimento al primo aspetto, il tribunale ritiene, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che il contratto autonomo di garanzia (cd. *Garantievertrag*), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, contrariamente dal contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto a un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile a essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr. Cass. S.U. 3947/2010).

Posta tale funzione, il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, pertanto, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (cfr., tra le altre, Cass. 16213/2015), laddove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, comma 2, c.c., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano



eccezioni da far valere nei confronti del creditore (cfr. Cass. 15108/2013). Si ritiene, peraltro, che se l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "*a prima richiesta e senza eccezioni*" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (cfr. Cass. S.U. 3947/2010), tuttavia, in presenza di elementi che conducano, comunque, a una qualificazione del negozio in termini di garanzia autonoma, l'assenza di formule come quella anzidetta non è elemento decisivo in senso contrario (cfr. Cass. 12152/2016).

Nel caso di specie, dall'esame del contratto *de quo*, al di là del *nomen iuris* utilizzato, si evincono una serie di elementi univoci, idonei a escludere l'accessorietà delle garanzie rispetto al rapporto principale. Rilevante, a tale fine, è l'art. 7 del contratto, il quale prevede non solo che "*Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutele per capitale, interesse, spese, tasse ed ogni altro accessorio*", ma anche che "*non potrà opporre a Unipol Banca Spa le eccezioni opponibili dal debitore principale, derogando pertanto all'art. 1945 c.c., né potrà rifiutare o sospendere il pagamento nel caso di opposizione del debitore principale, salvo che per le eccezioni fondate sulla prescrizione del debito garantito o sull'avvenuto adempimento del debitore principale*". Tali previsioni sono da ritenersi sintomatiche della volontà di svincolare la garanzia dal rapporto sottostante, tenuto conto che il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, proprio per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (cfr. Cass n. 19693/2022).





Alla luce di ciò, pertanto, trattandosi di un contratto autonomo di garanzia, è evidente che l'attore non possa avvantaggiarsi di un provvedimento amministrativo, come quello di specie, che ha riguardato esclusivamente i moduli utilizzati per le fideiussioni *omnibus* nel settore bancario e non anche per garanzie di diversa natura (così, tra molte, Corte App. Milano, n. 947/2020 del 20.04.2020 e n. 1953 del 22.7.2020).

Come in qualunque causa *stand alone*, è, pertanto, onere della parte che assume la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale, provarne la esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile. Nel caso di specie, in realtà, tale onere non è stato assolto dall'attore, il quale non ha né documentato né, tanto meno, provato, in altro modo, la sussistenza di un accordo tra istituti di credito volto a escludere o restringere la concorrenza nel settore dei contratti autonomi di garanzia, al momento della conclusione del contratto. In questa prospettiva è del resto evidente l'inutilità della richiesta di emissione di un ordine di esibizione avente a oggetto provvedimenti o moduli contrattuali relativi a tipologie diverse da quella conclusa, ossia "a) lo schema contrattuale relativo alla "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie" diffuso dall'ABI agli intermediari b) le delibere di ██████████ BANCA SPA (ora ██████████ Banca SPA) di adozione del modello di fideiussione predisposto dall'ABI (Articolo 3 decreto lgs. 3/2017) c) la Circolare interna ██████████ SPA (ora ██████████ Banca SPA) di adozione del modello ABI di fideiussione, nonché della comunicazione ABI di invio del modello da adottarsi" (cfr. atto di citazione) e "modelli contrattuali di fideiussioni *omnibus* impiegati dalle banche successivamente al 2005" (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice). Irrilevanti sono anche i modelli di fideiussione prodotti da parte attrice (doc. 14 e 17 del fascicolo di parte attrice), in quanto essi riguardano modelli differenti (es. fideiussioni *omnibus* e contratti di locazione finanziaria immobiliare), sottoscritti anche in periodi diversi dall'agosto 2015, non ricorrendo, in alcuni di essi, nemmeno le medesime clausole indicate come illecite dal provvedimento antitrust (vedi ad esempio il modulo di fideiussione *omnibus* adottato da Unicredit).



**3) Domanda di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per contrarietà alla normativa prevista a tutela del consumatore e per violazione dei principi di correttezza, ordine pubblico e buona fede, con conseguente decadenza della banca dal potere di agire nei confronti del fideiussore.**

È, inoltre, infondata anche la domanda volta ad accertare la nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., in quanto in contrasto con le norme previste dal codice del consumo, vessatoria e, comunque, contraria ai principi di correttezza, ordine pubblico e buona fede.

In ordine alla qualità di consumatore, è opportuno evidenziare che assume rilievo l'esame del contratto azionato e l'estraneità o meno del contratto all'esercizio dell'attività svolta dal contraente (Cass. 8662/2020). Come chiarito dalla Corte di Giustizia, l'oggetto del contratto non appare rilevante ai fini della applicazione della disciplina del consumatore, essendo invece determinante la qualità dei contraenti, poiché la direttiva 93/13 definisce l'ambito di applicazione della disciplina "consumeristica" non con riferimento all'oggetto del contratto (così anche nel caso di garanzia, e anche con riguardo al rapporto oggetto di garanzia) ma con riferimento alla condizione che i contraenti non agiscano nell'ambito della loro attività professionale. *«Tale criterio corrisponde all'idea sulla quale si basa il sistema di tutela istituito dalla direttiva stessa, ossia che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista»; «questa tutela è particolarmente importante nel caso di contratto di garanzia o di fideiussione stipulato da un istituto bancario e un consumatore», e il «contratto di garanzia o fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che esso garantisce ... si presenta, dal punto di vista delle parti contraenti, come un contratto distinto in quanto è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito»* (Corte di Giustizia C-74/15, Tarcau, C-534/15, Dumitras).



Tale principio è stato recentemente affermato anche dalla Suprema Corte, laddove, proprio con riferimento al contratto autonomo di garanzia "*a prima richiesta e senza eccezioni*", ha precisato che l'accertamento della qualità di consumatore del garante dev'essere effettuato con riferimento a quest'ultimo contratto (e non a quello garantito) (cfr. Cass. ord. 5423/2022).

La Corte europea aggiunge, però, che la nozione di "*consumatore*", ai sensi dell'art. 2, lett. b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo. Essa deve essere, quindi, determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione (v. ord. C-74/15, punto 27 e giurisprudenza citata). Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, il fatto se il contraente in questione possa essere qualificato come "*consumatore*" ai sensi della suddetta direttiva.

Dalla giurisprudenza comunitaria, che pure rinvia all'accertamento di merito del giudice nazionale, quindi, emergono due circostanze che devono essere oggetto di valutazione: la eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore e la detenzione di una partecipazione non trascurabile al capitale sociale di tale società.

Nel caso di specie, sussistono elementi positivi e concreti per ritenere che il Randi abbia contratto ai fini che esulano la sua sfera privata e convergono, invece, ai fini dell'attività professionalmente svolta. Si osserva, infatti, che sebbene il [REDACTED] non ricoprisse la qualifica di amministratore delegato, è documentalmente provato che esso, al momento della sottoscrizione della garanzia e almeno fino al 15.01.2016, detenesse nel patrimonio della società garantita, G [REDACTED] r.l., la quota non irrisoria del 30% (doc. 2 del fascicolo di parte convenuta), essendo, peraltro, allo stesso tempo, anche titolare di altre partecipazioni e cariche in ulteriori società presentanti tutte il medesimo oggetto nell'ambito del settore tessile (doc. 1 del fascicolo di parte convenuta). Si rileva, peraltro, che a fronte di quanto



tempestivamente affermato dalla banca convenuta, parte attrice non ha addotto prove aventi efficacia confutatoria della ricorrenza di un collegamento tra il contratto autonomo di garanzia e lo svolgimento dell'attività professionale (cfr. Cass. 32225/2018).

Alla luce di tali elementi è, dunque, evidente che, nel caso di specie, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica al [REDACTED] vanno esclusi, dovendosi negare che egli abbia concluso il contratto quale un consumatore e avendo, al contrario, agito nell'ambito della sua attività professionale, stipulando il contratto di garanzia per finalità tutt'altro che estranee alla stessa, ma proprio, invece, per rafforzare la propria posizione.

Deve essere, inoltre, escluso che la clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. sia nulla in quanto vessatoria, poiché, a prescindere da un carattere vessatorio o meno della stessa, risulta che essa è stata approvata e accettata dal [REDACTED] con doppia sottoscrizione (doc. 1 del fascicolo di parte attrice).

Deve essere, infine, rigettata anche la domanda di nullità di tale clausola per contrarietà ai principi generali di ordine pubblico, correttezza e buona fede.

A tal proposito occorre rammentare che, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore o essere comunque derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente (Cass. n. 13078/2008), trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. Cass. 20306/2019; in termini, tra molte, Cass. 21867/2013; Cass. 8839/2007).

La dispensa dall'onere di agire entro il termine di decadenza sancito dall'art. 1957 c.c. e la previsione per cui il fideiussore rimane "*sempre obbligato, in deroga a tale norma*", anche in ipotesi di mancata



proposizione e/o coltivazione delle istanze nei confronti del debitore principale, comportano, in sostanza, che i diritti derivanti alla banca in forza della fideiussione rimangono integri fino alla totale estinzione del debito garantito, cosicché l'estinzione dell'obbligazione di garanzia viene a essere ricollegata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma alla totale estinzione di quest'ultima, ossia al suo integrale adempimento, escludendo in tal modo l'operatività del termine decadenziale a favore del fideiussore.

Le considerazioni che precedono portano, dunque, a escludere che il fideiussore possa sollevare eccezioni fondate su una decadenza, di fatto inoperante per effetto della deroga validamente introdotta dalle parti.

#### 4) Spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminato della causa e della sua bassa complessità, tenuto conto della costituzione della cessionaria solo prima della udienza di precisazione delle conclusioni.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- rigetta le domande svolte da parte attrice;

- condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] BANCA S.P.A. e di [REDACTED] [REDACTED] SA e per essa quale mandataria [REDACTED] Spa delle spese di lite, che liquida per competenze in favore della prima in € 7.616,00 e in favore della seconda in € 3.500,00, oltre rimborso delle spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.



Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30.05.2024

Il Giudice

Elisa Fazzini

La Presidente

Anna Bellesi

